

# **Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)**

**Modifica del 12 gennaio 2011**

---

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);  
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),  
ordina:*

I

L'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003<sup>1</sup> concernente il personale militare è modificata come segue:

*Art. 8 lett. a*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 10*

<sup>1</sup> Possono essere assunte come militari a contratto temporaneo le persone che:

- a. dispongono di un certificato di capacità relativo a un tirocinio della durata di almeno tre anni conformemente alla LFPr<sup>2</sup> o almeno di un diploma equivalente di una scuola riconosciuta dallo Stato;
- b. sono militari;
- c. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;
- d. godono di una reputazione incensurabile;
- e. sono state dichiarate idonee per l'assicurazione professionale dell'assicurazione militare; e
- f. hanno superato un esame d'idoneità per militari a contratto temporaneo.

<sup>2</sup> In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovata da parte del datore di lavoro, il capo dell'esercito può riconoscere altre qualifiche professionali ai sensi del capoverso 1 lettera a.

<sup>1</sup> RS 172.220.111.310.2

<sup>2</sup> RS 412.10

*Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'istruzione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, comprende il corso di studi di bachelor per ufficiali di professione al PF di Zurigo oppure il corso di diploma o le Scuole militari 1 e 2 dell'Accademia militare del PF di Zurigo conformemente all'ordinanza del 24 settembre 2004<sup>3</sup> concernente l'Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo. In casi eccezionali debitamente motivati, il capo dell'esercito può derogare a questa regola.

*Art. 12 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli ufficiali di professione ai quali è assegnata la funzione di capo basi del personale militare della Difesa, capo gestione impieghi e carriere della Difesa, capo gestione impieghi e carriere delle Forze terrestri o capo gestione impieghi e carriere delle Forze aeree mantengono le loro condizioni d'assunzione precedenti fintanto che esercitano la nuova funzione.

*Art. 17 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e ai sottufficiali di professione sono assegnati una funzione e un luogo di lavoro. Il datore di lavoro può modificare l'assegnazione in ogni momento; la modifica è comunicata per scritto. Occorre badare affinché la funzione possa essere esercitata per quattro a sei anni.

<sup>4</sup> I trasferimenti di ufficiali e di sottufficiali di professione nel quadro di un lavoro di progetto approvato dal capo dell'esercito o di un perfezionamento professionale non dovrebbero durare più di tre anni.

*Art. 22 cpv. 4*

<sup>4</sup> Dopo l'assegnazione di un nuovo luogo di lavoro, eccettuato il primo luogo di lavoro dopo l'istruzione di base, gli aventi diritto di cui al capoverso 1 hanno diritto durante sei anni al massimo a un'indennità supplementare per spese supplementari.

*Art. 29 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'impiego di veicoli di rappresentanza è retto dagli articoli 14–16 dell'ordinanza del 23 febbraio 2005<sup>4</sup> concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti.

*Art. 35 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> Per le corse di servizio deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I trasporti pubblici possono essere utilizzati in singoli casi, se ciò è opportuno e se le esigenze del servizio lo consentono.

<sup>3</sup> RS 414.131.1

<sup>4</sup> RS 514.31

<sup>5</sup> Per i tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o d'impiego deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. Il tempo necessario per tali tragitti non è considerato tempo di lavoro secondo l'articolo 19.

*Art. 35a*            Autorizzazione di condurre in caso di corse di servizio

<sup>1</sup> In caso di corse di servizio il detentore conduce personalmente il veicolo di servizio personale.

<sup>2</sup> Al capo dell'esercito, al comandante delle Forze terrestri e al comandante delle Forze aeree è assegnato un conducente personale.

<sup>3</sup> In caso di corse di servizio i rimanenti detentori sono autorizzati a impiegare un conducente soltanto se la corsa è in relazione diretta con un'attività di servizio della truppa oppure se l'adempimento dei compiti o la sicurezza lo richiedono urgentemente. Possono essere impiegati unicamente i militari incorporati come conducenti nella truppa che prestano servizio, sempre che non siano militari in ferma continuata.

<sup>4</sup> Per i tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o d'impiego non è consentito impiegare conducenti.

*Art. 36*            Autorizzazione di condurre in caso di utilizzazione privata

<sup>1</sup> Oltre al detentore, sono autorizzati a effettuare corse private secondo l'articolo 35 capoverso 2 anche tutti i membri della famiglia che vivono in comunione domestica con il detentore, compreso il partner.

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2011.

12 gennaio 2011

Dipartimento federale della difesa, della  
protezione della popolazione e dello sport:  
Ueli Maurer

